



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO MESSINA

ORDINANZA N° 19/2003

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTO:** Il regolamento per il servizio di rimorchio emanato dalla Capitaneria di Porto di Messina in data 25/02/1997 ed approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile con Decreto Dirigenziale in data 17 marzo 1997;
- VISTA:** La concessione per il servizio di rimorchio N. 148/02, in data 26 luglio 2002, rilasciata alla s.r.l. “Carmelo Picciotto fu Giuseppe Rimorchiatori”, per l’espletamento del servizio di rimorchio e di prontezza operativa nel Porto di Messina e relative adiacenze, come individuati nel Regolamento locale per il servizio di rimorchio in vigore;
- VISTI:** Gli obblighi posti a carico della Società Concessionaria scaturenti dai sopra citati atto concessorio e regolamento del servizio di rimorchio, connessi alla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ai servizi di sicurezza portuale, antincendio, ordine pubblico e di protezione ambientale;
- VISTE:** Le prestazioni obbligatorie anche a carattere preventivo, cui la società concessionaria è obbligata per assolvere gli obblighi di cui sopra, a favore di tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e tonnellaggio, nell’ambito e nella rada del porto di Messina così come individuati dall’art. 2 del regolamento del servizio di rimorchio vigente;
- VISTA:** Le istanze della S.r.l. “Carmelo Picciotto fu Giuseppe Rimorchiatori” tendenti ad ottenere una rivalutazione delle tariffe determinate dall’Autorità Marittima di Messina per il servizio di rimorchio-manovra;
- VISTA:** La propria ordinanza n° 69/97 in data 31/12/1997 con la quale sono state determinate le tariffe per il servizio di rimorchio manovra e di prontezza operativa;
- VISTA:** La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n° 63/2002 in data 08/02/2002;
- VISTE:** Le proposte di rivalutazione tariffarie avanzate dalla società concessionaria alla luce dei costi e dei ricavi del Servizio;
- VISTI:** I verbali di riunione in data 08 Aprile 2002, 18 Settembre 2002 e 16 Ottobre 2002;
- VISTI:** I seguenti dispacci: n° 541131 in data 27/02/1969, n° 5200031 in data 24/03/1999, n° DEM3/1739 in data 17/07/2000, n° DEM3/2447 in data 30/10/2000 e n° DEM3/0969 in data 08/04/2002 con i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, già Ministero della Marina Mercantile ha emanato disposizioni in merito all’espletamento del servizio di rimorchio, con particolare riferimento al procedimento per la determinazione delle tariffe;

- VISTA:** L'istruttoria avviata in ultimo dalla Capitaneria di Porto di Messina con nota del 10/12/2002, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- FEDARLINEA con nota n. 1207/AP in data 13/01/2003, con la quale ritiene di non condividere il vigente regolamento per il servizio di rimorchio, proponendo di subordinare la definizione delle tariffe alla modifica di tale regolamento e con la quale, peraltro, vengono formulate proposte in ordine alle tariffe da applicare sia al servizio di rimorchio manovra sia alla prontezza operativa;
 - ASSOINDUSTRIA con nota n. 40 del 14/01/2003 con la quale si dichiara contraria ad ogni aumento tariffario;
 - CONFITARMA con nota del 17/01/2003 propone interventi tariffari sia per il servizio di rimorchio manovra sia per la prontezza operativa;
 - FEDERAGENTI con nota del 07/01/2003 ha avanzato proposte di revisione tariffaria non concordando con quelle proposte dalla società concessionaria;
 - ASSORIMORCHIATORI con nota 394/03 del 10/01/2003 ribadisce la necessità che il servizio di prontezza operativa venga effettuato senza limitazione di orario, e quindi nell'arco delle 24 ore;
- VISTI:** I bilanci della società concessionaria riferiti agli anni 2000, 2001, 2002;
- SENTITA:** L'Autorità Portuale di Messina, che con nota prot. n° 1868/AP del 04 aprile 2003 ha fatto conoscere il proprio assenso alla presente ordinanza;
- VISTI:** Gli artt. 30, 62, 81, 10, 101, 107 del Codice della Navigazione e gli artt. 19 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima;
- CONSIDERATA:** La necessità di emanare una nuova ordinanza;

ORDINA

Art. 1

SERVIZIO DI RIMORCHIO-MANOVRA

- 1) il servizio di rimorchio-manovra, nell'ambito portuale e nella rada del Porto di Messina, così come individuati e delimitati nel "Regolamento locale del Servizio di Rimorchio", è facoltativo;
- 2) l'Autorità Marittima, può, qualora lo ritenga necessario per la sicurezza della navigazione e/o quella portuale, per la salvaguardia della vita umana in mare, disporre, in particolari e limitate circostanze, di renderlo obbligatorio con spese e oneri a carico della nave e/o delle Società Armatrici interessate;

ART. 2

DEFINIZIONI

- 1) l'orario normale di servizio di rimorchio, inizia alle ore 08.00 e termina alle ore 17.00;
- 2) l'inizio della prestazione, coincide con il momento dell'"incoccio" del primo cavo dalla parte del rimorchiatore. Il termine della prestazione coincide con il momento in cui il rimorchiatore viene lasciato libero dal Comando di bordo;
- 3) qualora per il servizio di rimorchio sia richiesta la prestazione di più di un rimorchiatore, l'incoccio del primo cavo da parte di un rimorchiatore determina l'inizio della prestazione da parte di tutti i rimorchiatori i in quel momento sottobordo dell'unità da rimorchiare;

ART. 3
TARIFFE BASE

1) Ritenuto opportuno procedere alle rivalutazioni delle tariffe base, già determinate con ordinanza n° 69/97 del 31/12/1997 variandole tenendo conto degli aumenti percentuali dei costi intervenuti e quelli dell'inflazione dalla data di determinazione della sopraccitata Ordinanza all'attualità pari al 11,98% (indice ISTAT), nonché degli aumenti del costo del Personale a seguito dei rinnovi contrattuali pari al 56,06 %, di combustibili pari al 0,33%, tenendo conto dell'incidenza percentuale di tali aumenti sui costi complessivi di servizio, per un aumento complessivo dei costi pari al 44,70%;

2) Sono determinate le seguenti tariffe base riferite al compenso per l'impiego di un singolo rimorchiatore e per la durata di un'ora dall'inizio della prestazione:

TONNELLAGGIO:	TARIFFA:
Fino a 800 GT	€ 183,09
Da 801 a 1200 GT	€ 218,96
Da 1201 a 2000 GT	€ 331,06
Da 2001 a 3000 GT	€ 525,36
Da 3001 a 4000 GT	€ 632,96
Da 4001 a 6000 GT	€ 693,50
Da 6001 a 8000 GT	€ 818,31
Da 8001 a 10000 GT	€ 1.002,90
Ogni ulteriore 1000 GT	€ 46,33

3) restano valide le disposizioni di stazza lorda internazionale previste dall'ordinanza 86/95 del 22/12/1995 della Capitaneria di Porto di Messina;

4) per le navi militari il dislocamento si considera ragguagliato alle stazze lorde nel rapporto di 5 a 3;

5) qualora il periodo della prestazione, per cause non imputabili al rimorchiatore, ecceda per almeno 15 minuti un'ora, sarà dovuto un compenso pari alla tariffa base ridotta del 30% per ogni ora o frazione di ora eccedente la prima.

ART. 4
RIDUZIONE ED AUMENTI DELLA TARIFFA BASE

1) la tariffa base è ridotta del 50% per i servizi resi alle navi militari italiane o dei Paesi dell'Unione Europea;

2) per i servizi resi a navi con motrici inattive, la tariffa base è aumentata del 30%;

3) qualora il rimorchiatore adoperi il proprio cavo di rimorchio, la tariffa base è aumentata del 15%;

4) qualora il rimorchiatore sottobordo non venga immediatamente impegnato, sarà corrisposto un compenso pari a € 81,54 per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti dall'arrivo sottobordo;

5) per il rimorchiatore richiesto, giunto sottobordo e non utilizzato, verrà corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa base;

6) per il rimorchio in porto di pontoni a bigo, bettoline o altro galleggiante sarà applicata una tariffa base considerando come minima quella corrispondente a navi fino a 2000 GT;

7) Per i servizi di assistenza a navi cisterna o che trasportino merci pericolose o per altri motivi precauzionali, sarà corrisposto un compenso in aumento della tariffa base di € 81,54 per ogni ora o frazione di ora;

8) Le variazioni percentuali di cui ai predetti commi possono essere applicate anche cumulativamente ma sempre sulla tariffa base prevista da ciascuna prestazione. Sulla tariffa base o sull'impiego complessivo derivante dall'applicazione delle suddette variazioni percentuali sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) per prestazioni eseguite tra le ore 17.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali si applica una maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni eseguite in giorni festivi si applica una maggiorazione del 50%. Se la prestazione viene eseguita tra le ore 17.00 e le ore 08.00, a detta maggiorazione si deve aggiungere una maggiorazione del 60%.
- c) Per le prestazioni eseguite nei giorni di sabato non festivo tra le ore 00.00 e le ore 23.59, si applica una maggiorazione del 50%.

Per le prestazioni rese a cavallo di due orari che comportino differenti tariffazioni si applica la tariffa vigente all'inizio della prestazione stessa

ART. 5 **PRESTAZIONI DIVERSE**

- 1) Per la fornitura di vapore o di energia elettrica o per il pompaggio di acque sarà corrisposto un compenso pari a € 201,69 per ogni ora o frazione di ora a decorrere dall'arrivo sottobordo del rimorchiatore per ogni rimorchiatore impiegato;
- 2) Le prestazioni effettuate per i giri di bussola sono compensate come le operazioni di rimorchio.

ART. 6 **SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE**

Per gli interventi di salvaguardia della vita umana in mare, compresi quelli disposti, ai sensi della vigente normativa, dall'Autorità Marittima, non sono previsti compensi.

ART. 7 **FATTURE VISTATE DALL'AUTORITA' MARITTIMA**

Le fatture emesse dalla società concessionaria per prestazioni contemplate nella presente ordinanza che dovessero essere ritenute non conformi dalla controparte, potranno essere sottoposte a visto dell'Autorità Marittima.

ART. 8 **RENDICONTAZIONE**

La società concessionaria dovrà produrre semestralmente la documentazione necessaria per valutare i risultati delle procedure previste dalla presente ordinanza.

ART. 9 **NORME FINALI**

La presente ordinanza entra in vigore in data 01/05/2003 ed abroga e sostituisce con tale decorrenza l'Ordinanza n. 69/97 in data 31/12/97 nella parte relativa alle tariffe del servizio di rimorchio manovra.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i trasgressori sono puniti ai sensi degli art. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Messina, 15/04/2003

Per copia conforme
G. M. (CP) Francesco FOTI



f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Domenico DE MICHELE